

GUIDA PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DESTINATA AI RICHIEDENTI

Si prega di prestare particolare attenzione ai "PUNTI ESSENZIALI"

NB: La presente guida ha lo scopo di aiutare i richiedenti a redigere le domande di registrazione per le indicazioni geografiche protette (IGP) e le denominazioni di origine protette (DOP), in conformità del regolamento (CE) n. 510/2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. La presente guida non possiede tuttavia valore giuridico e soltanto le disposizioni del regolamento e le altre normative UE sono vincolanti.

ASPETTI GENERALI:

- Il documento unico si presenta a parte. Non contiene alcun riferimento ad allegati, legislazione e norme nazionali, normativa UE, disciplinare o altri documenti. Non occorre fornire un'estesa bibliografia. Il documento unico deve essere non molto lungo (3-5 pagine al massimo) ma assai preciso e concreto.
- Si prega di evitare descrizioni a carattere soggettivo e imprecise, come "delizioso", "perfetto", "gustoso", "bello", "favorito delle casalinghe", ecc., nonché le esagerazioni e i superlativi non scientifici: "migliore", "più ricercato", ecc.
- Nella compilazione del documento unico, utilizzare i modelli disponibili in tutte le lingue dell'UE sul sito Internet della Commissione. Qualora la domanda sia accolta, i modelli hanno il formato necessario per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I modelli si trovano nel sito all'uopo previsto,
all'indirizzo:
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/legislation/index_en.htm.
- In caso di emendamenti, le domande di modifiche possono essere presentate da associazioni di produttori diverse da quella che ha introdotto la domanda iniziale.

1. DENOMINAZIONE

- **PUNTO ESSENZIALE:** la denominazione deve essere impiegata per designare il prodotto specifico. Non sono accettati nomi fantasiosi o inventati, e neppure i nomi che descrivono il prodotto in generale e non si riferiscono direttamente al prodotto specifico.
- Prova dell'utilizzo: la denominazione deve essere utilizzata, nel commercio o nel linguaggio corrente, per designare il prodotto specifico prima della presentazione della domanda.
- Termini che hanno un carattere eminentemente descrittivo, come "originale", "tradizionale", "di fattoria", "naturale", vanno di norma evitati, a meno che costituiscano una parte indissociabile della denominazione utilizzata per descrivere il prodotto.
- Lingua e scrittura:

- la denominazione deve essere scritta nella lingua usata nella regione d'origine, che può essere una lingua nazionale, una lingua meno diffusa, un dialetto o una lingua utilizzata in passato in detta regione per descrivere il prodotto;
- se la denominazione non è in caratteri latini, fornire una sua trascrizione in tali caratteri. Va tenuto presente che una "trascrizione" non è una traduzione e neppure una traslitterazione: una trascrizione in caratteri latini produce (all'incirca) lo stesso suono della pronuncia della parola nella grafia originale.
- Se per lo stesso prodotto viene utilizzata più di una denominazione (ad es. qualora siano usate la lingua nazionale e quella regionale):
 - il richiedente può scegliere di registrare solo una denominazione oppure tutte;
 - le denominazioni devono essere separate dal segno "/"; (non utilizzare "o"):
 "Lorem-Ipsum" / "Lorus-Ipsus";
 - se in effetti le denominazioni si riferiscono a prodotti diversi, presentare una domanda distinta per ciascun prodotto che ha un nome differente. Ogni volta che è indicata come tale, questa duplice denominazione deve essere interamente ripetuta. Il testo può essere alleggerito impiegando termini come, ad esempio, "il formaggio" e "la mela" quando non vi sono dubbi sul significato.
- Qualora interessi diversi prodotti distinti (come il prodotto prima della trasformazione e quello trasformato), la denominazione deve essere utilizzata per ciascuna forma del prodotto. Entrambi i prodotti devono essere descritti e devono rispettare tutte le condizioni di registrazione, ad esempio pesce fresco e trasformato. Una domanda è sufficiente quando tutte le condizioni per la registrazione sono soddisfatte.
- Occorre essere precisi: la denominazione deve essere esattamente la stessa (stessi termini, stessi caratteri) in tutti i casi in cui appare nel testo del documento unico.
- Occorre fornire una giustificazione qualora una denominazione:
 - faccia riferimento al nome di un paese o includa detto nome;
 - sia una denominazione tradizionale o non geografica che contenga in parte o interamente il nome di una varietà vegetale o di una razza animale.
- Qualora si faccia uso di una denominazione proveniente da un altro paese o non geografica o che include nomi di varietà o razze, dimostrare che l'uso di tale denominazione non può indurre in errore i consumatori.

2. STATO MEMBRO O PAESE TERZO

- Nome del paese di produzione. Se ve ne sono diversi, ad esempio quando la zona geografica è transfrontaliera, elencare tutti i paesi.

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO AGRICOLO O ALIMENTARE

3.1. Tipo di prodotto

- Utilizzare la classificazione dei prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1898/2006.

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

- **PUNTO ESSENZIALE:** il prodotto deve essere specifico, non può trattarsi di un prodotto generico. Porsi le seguenti domande: cosa rende particolare questo prodotto? Quale è la differenza rispetto a un altro prodotto della stessa categoria? Non si insiste sulla necessità che un prodotto sia unico, ma se non vi è nulla che lo distingue da un prodotto di base, la domanda di DOP o IGP non può essere accettata.
- Iniziare la descrizione con il tipo dettagliato di prodotto, anche se sembra ripetitivo nell'originale. Un buon modo di iniziare è:

"La *Lorem-Ipsum apple* è una mela della varietà...".

Nelle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, la denominazione "*Lorem-Ipsum apple*" non va tradotta, pertanto è assai utile per il lettore poter identificare immediatamente nella sua lingua di quale prodotto si tratti:

"La *Lorem-Ipsum apple* è una mela ...".

- **PUNTO ESSENZIALE:** la descrizione deve recare dati tecnico-scientifici allo scopo di descrivere il prodotto specifico, tra cui dati fisici, microbiologici, chimici e organolettici. È necessario essere precisi e utilizzare il linguaggio che impiegherebbe un agronomo o un tecnico alimentare per descrivere il prodotto.
- **PUNTO ESSENZIALE:** vi deve essere coerenza tra la presente sezione e la sezione 5.2. Tuttavia, la sezione 5.2 si limita agli elementi precisi e specifici che sono *dovuti* alla produzione nella zona geografica. Questa sezione 3.2 include tutti gli elementi della descrizione del prodotto, comprese le caratteristiche che non sono in particolar modo dovute alla produzione nella zona geografica.
- Per i prodotti ottenuti da animali allevati nei pascoli, occorre menzionare il periodo minimo di pascolo (mesi o periodo totale nel corso dell'anno).

3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

- Le materie prime sono prodotti agricoli o prodotti trasformati che sono utilizzati come ingredienti in prodotti trasformati. Non includono i mangimi per animali (cfr. punto 3.4 qui di seguito). Per prodotti non trasformati, lasciare vuota questa sezione.
- Indicare le materie prime impiegate e gli eventuali criteri qualitativi, come categoria, classe di carcassa, varietà o razza, tenore di grasso ecc.
- Per le IGP descrivere le eventuali restrizioni concernenti l'origine delle materie prime, che tuttavia, potendo costituire restrizioni al mercato unico, devono essere giustificate (ad esempio, con criteri qualitativi). In linea di massima si esclude che una restrizione alla fornitura di materie prime di origine nazionale sia giustificabile. Può essere ammessa la restrizione alla zona geografica per la fornitura di materie prime.

- Per le DOP tutte le materie prime devono provenire dalla zona geografica, tranne in taluni casi debitamente giustificati in vigore fin dal 1° maggio 2004. Consultare le autorità nazionali competenti se si ritiene di poter usufruire di una deroga.

3.4. Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale)

- Descrivere brevemente il tipo, la qualità e l'origine dei mangimi occorrenti e/o autorizzati. Nel caso delle DOP, prestare particolare attenzione alla necessità di fare uso per quanto possibile di alimenti provenienti dalla zona geografica.
- Indicare con la maggior precisione possibile il periodo minimo di pascolo per il bestiame che ha un'alimentazione erbacea.

3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica delimitata

- Elencare tutte le fasi, dall'ottenimento delle materie prime fino al prodotto finale. Il prodotto finale è quello cui si applica la denominazione. Ad esempio, per le carni, la fase di macellazione e sezionamento è parte del processo di produzione.
- Affettatura, grattugiatura e confezionamento non rientrano nel processo di produzione e vanno descritti nella sezione 3.6.

3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.

- Questa sezione è facoltativa. Indicare eventuali norme e restrizioni riguardo a tali attività, cioè le fasi che hanno luogo una volta ottenuto il prodotto finale, e le relative giustificazioni.
- **PUNTO ESSENZIALE:** eventuali restrizioni geografiche devono essere pienamente giustificate con riferimento al prodotto specifico.
- Il divieto di confezionamento al di fuori della zona geografica deve costituire un'eccezione, in quanto è una restrizione al mercato unico. Chiarire se le restrizioni impediscono a un acquirente (ad esempio un supermercato di un altro Stato membro) di confezionare nuovamente, affettare, ecc., il prodotto e giustificare dette restrizioni.

3.7 Norme specifiche in materia di etichettatura

- Questa sezione è facoltativa: si possono indicare eventuali requisiti specifici concernenti l'etichettatura, ad esempio l'obbligo di apporre un logo del prodotto sull'etichetta. Il documento unico può recare una riproduzione in bianco e nero del logo. Ciò può risultare utile per gli ispettori di altri Stati membri che tutelano i diritti del produttore.
- Non occorre ripetere l'etichettatura richiesta da norme nazionali o dell'UE: dette norme si applicano indipendentemente dalla registrazione in quanto DOP o IGP e in caso di un loro emendamento i produttori della DOP/IGP potrebbero dover chiedere una modifica.
- Non è necessario includere un'etichettatura facoltativa.

4. DEFINIZIONE CONCISA DELLA ZONA GEOGRAFICA

- Occorre precisione. Nel disciplinare, descrivere la zona geografica facendo riferimento, per quanto possibile, a delimitazioni fisiche (come strade e fiumi) o a confini amministrativi. Deve essere chiaro per un agricoltore e un ispettore se un determinato campo è all'interno o al di fuori della zona. Evitare termini generici.
- Nel documento unico è necessario essere concisi: se in una provincia di 55 comuni la zona ne include 50, non elencare questi ultimi ma dichiarare:
"La provincia di Lorem-Ipsum, eccetto i comuni di Dolor, Sit, Amet, Magna and Adipisicing.".
- **PUNTO ESSENZIALE:** la zona geografica deve essere delimitata tenendo presente il legame tra il luogo e il prodotto.
- Indicare se la zona è limitata a particolari settori (ad esempio stagni per i pesci) o tipi di suolo. È preferibile una zona continua e omogenea anche per quanto riguarda le caratteristiche specifiche dell'ambiente, che è un elemento fondamentale per provare il legame.

5. LEGAME CON LA ZONA GEOGRAFICA

- **PUNTO ESSENZIALE:** il legame con la zona geografica costituisce l'elemento basilare del documento unico. Dimostrare come le caratteristiche del prodotto siano dovute alla zona geografica e quali siano gli elementi naturali, umani e di altro tipo che conferiscono al prodotto la sua specificità. La descrizione deve inoltre mettere in rilievo i motivi per i quali i metodi di produzione sono superiori ad altri e contribuiscono alle peculiarità del prodotto.
- **Domanda di IGP:** indicare chiaramente se la domanda è basata su una qualità specifica o la reputazione o su altre caratteristiche del prodotto attribuibili alla sua origine geografica.

5.1. Specificità della zona geografica

- **PUNTO ESSENZIALE:** individuare e descrivere le caratteristiche della zona geografica delimitata che sono rilevanti per il legame. Possono rientrarvi le caratteristiche pedoclimatiche; la topografia, il clima, il suolo, le precipitazioni, l'esposizione, l'altitudine, ecc.
- **PUNTO ESSENZIALE:** non includere caratteristiche della zona geografica che non hanno alcuna incidenza sulla specificità del prodotto. Non inserire frasi generiche o suggestive, come "bel panorama".
- In questa sezione è possibile descrivere anche le competenze dei produttori locali. Con competenza si intende una conoscenza specifica e peculiare: la produzione normale non è sufficiente.
- Per le domande di IGP basate sulla reputazione, indicare in questa sezione i motivi, eventualmente storici, per cui il prodotto specifico è associato alla zona geografica.

5.2. Specificità del prodotto

- **PUNTO ESSENZIALE:** occorre assicurare la coerenza tra questa sezione e la sezione 3.2 e, nella misura del possibile, evitare ripetizioni.
- Individuare e descrivere i fattori che rendono speciale il prodotto, rispetto a prodotti simili. Indicare unicamente le caratteristiche del prodotto dovute a (causate da) elementi descritti nella sezione 5.1.
- Per le domande di IGP basate sulla reputazione, indicare la peculiarità del prodotto che gode della reputazione e includere informazioni precise ed elementi che giustificano la reputazione. Dei ritagli di stampa possono costituire un mezzo utile per dimostrare il legame.
- **PUNTO ESSENZIALE:** non includere caratteristiche del prodotto che non hanno alcun rapporto con la zona geografica o le competenze oppure, per la reputazione, che non hanno alcun effetto sulla reputazione del prodotto. Esporre elementi concreti e precisi che giustificano le competenze.
- Fornire esempi concreti della reale utilizzazione del nome, in passato e di recente, di preferenza elementi ripresi dall'effettiva commercializzazione del prodotto.

5.3. Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

- **PUNTO ESSENZIALE:** dimostrare come le caratteristiche del prodotto siano dovute ai fattori presenti nella zona. Presentare argomentazioni obiettive che stabiliscano un nesso tra le dichiarazioni delle sezioni 5.1 e 5.2. Non ripetere le informazioni già inserite in tali sezioni.
- **PUNTO ESSENZIALE:** per le domande di IGP basate sulla reputazione, mostrare che questa è collegata alla denominazione ed è attribuibile alla zona geografica delimitata. È possibile provare la reputazione grazie a elementi come premi, riferimenti in libri o riviste professionali, menzioni speciali in pubblicazioni sulla cucina, ecc.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006)

- Per finire, allegare il disciplinare. Le autorità nazionali lo pubblicano su Internet e includono il link, dopo il documento unico.